

BACHECA

Voluntary disclosure internazionale e domestica a braccetto

di **Nicola Fasano**

Fra i temi più delicati da affrontare nell'ambito della procedura di **collaborazione volontaria** vi è quello della relazione fra la procedura **internazionale**, attività cioè da soggetti che hanno violato le norme in materia di monitoraggio fiscale detenendo illecitamente **capitali all'estero** e quello della procedura **nazionale**, strettamente intesa, relativa cioè a **violazioni diverse** da quelle connesse con la illegittima detenzione di capitali esteri.

I dubbi nascono dal fatto che l'art. 5-quater co. 1, lett. a), D.L. 167/1990 introdotto dalla L. 186/2014 prevede che ai fini della **sanatoria "internazionale"** il contribuente deve, in primo luogo indicare **spontaneamente** all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, **tutti gli investimenti e tutte le attività** di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la **determinazione dei redditi che servono per costituirli** o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro **dismissione o utilizzazione** a qualunque titolo. Ciò con riferimento a **tutti i periodi di imposta ancora accertabili**. Non solo, la disposizione prosegue stabilendo che il contribuente deve esibire, sempre con riferimento a tali anni, anche i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali **maggiori imponibili** agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'iva e delle ritenute, **non connessi con le attività costituite o detenute all'estero**.

Sotto il profilo **letterale**, pertanto, sembra che colui il quale decide di aderire alla voluntary internazionale sia tenuto a regolarizzare non solo le violazioni connesse con l'illecita detenzione all'estero di attività, ma anche **eventuali violazioni "interne"** che **nulla hanno a che vedere** con il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Se così fosse, in sostanza, si dovrebbe concludere che il professionista che ha un **immobile all'estero** (acquistato in anni non più accertabili) **locato mai dichiarato** e che abbia incassato in **Italia compensi in nero** negli anni che intende sanare con la voluntary, sarebbe tenuto comunque a regolarizzare anche i compensi in nero. In mancanza, l'intera procedura di voluntary **potrebbe essere inficiata** per mancanza di uno dei requisiti fondamentali della stessa, ovvero la **completezza dei documenti** e delle informazioni sulla intera posizione fiscale del contribuente in relazione agli anni ancora accertabili. Il che, peraltro, potrebbe emergere solo a **distanza di tempo** a seguito di controlli dell'amministrazione finanziaria.

Diverso invece sarebbe il caso in cui la emersione (anche) dei compensi in nero fosse una **mera facoltà** del contribuente che comunque, se non attivata (ferme restando, ovviamente, tutte le

ordinarie conseguenze, sotto il profilo accertativo e penale, in caso di controlli da parte del Fisco), **non avrebbe ripercussioni** sulla tenuta della voluntary internazionale che resterebbe pienamente legittima.

La questione, inoltre, si riverserebbe anche sul piano delle **cause ostative**: così per esempio, se le due sanatorie fossero legate a filo doppio, **un'eventuale accesso, ispezione, verifica sull'ambito "interno"** potrebbe portare oltre che alla preclusione della voluntary domestica, anche alla **preclusione della voluntary internazionale** proprio perché mancherebbe il requisito della "completezza" della disclosure.

In verità l'introduzione della procedura "nazionale" è dovuta alla **volontà del legislatore** di offrire la possibilità ai **soggetti diversi** dagli autori delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (come per esempio le società tramite cui sono stati costituiti i fondi neri all'estero) di **sanare la propria posizione** fruendo di analoghi benefici amministrativi e penali, **evitando l'effetto "a cascata"** derivante dall'autodenuncia-delazione della persona fisica.

Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, la voluntary "nazionale" con presupposti slegati dalle violazioni che portano alla collaborazione volontaria "internazionale" **dovrebbe essere solo eventuale**. Anche in un incontro, organizzato dalla stampa specializzata, tenutosi ieri, a cui erano presenti alti rappresentanti politici e dell'Agenzia delle Entrate, la questione **non sembra essere stata risolta con sufficiente chiarezza** (pur se **pare** sia **prevalente** l'orientamento **dell'obbligatorietà** delle due procedure con quella internazionale che "ingloberebbe" quella nazionale), per cui si dovrà attendere la circolare dall'Agenzia delle entrate per avere un quadro definitivo sulla questione.